

Snellimento delle procedure in materia di certificazione antimafia

di Lidia Garbellini

Il D.L. n. 67/97 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" all'art. 15 detta norme sullo "Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia".

Le integrazioni riguardano in particolare gli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490/94.

Prima di esaminare le modifiche apportate riassumiamo brevemente quanto previsto dalla vigente normativa.

D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490.

Il decreto di attuazione delle dispositive della legge 17 gennaio 1994 n. 47, prevedeva il collegamento telematico ed informatico tra le Prefetture e le Amministrazioni e gli Enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. In sostituzione della certificazione prefettizia.

Altra importante innovazione introdotta dalla L. n. 47/94 è stata l'esenzione per provvedimenti di importi non superiori a 50 milioni.

Art.2 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490. "Comunicazioni"

Con il sistema delle "comunicazioni" a regime, le amministrazioni interessate potranno in tempo reale, mediante sistemi informativi ottenere i dati riguardanti gli aspiranti contraenti.

Le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'art. 10, della L. 575/65 sono riportate nell'all. 1 del D.L. N. 490/94.

In assenza dei collegamenti informatici, le Amministrazioni inoltreranno la richiesta di accertamento alla Prefettura, dove ha la sede l'Amministrazione interessata al provvedimento.

In questo caso l'Amministrazione è tenuta ad accertare che gli aspiranti contraenti o i cittadini interessati dichiarino, sotto la propria personale responsabilità le persone con loro conviventi e chi ricopre incarichi di direzione nelle imprese o nelle società(L. 15/68 art. 2 e D.P.R. 130/94).

Non è più possibile quindi per L'Amministrazione chiedere agli interessati la presentazione dei certificati di residenza e stato di famiglia o la visura camerale.

Le richieste di accertamento sono riferite ai soli soggetti interessati, e vanno inoltrate quando i provvedimenti, gli atti, i contratti, i sub-contratti, concessioni, erogazioni sono di valore compreso tra 50 milioni e il limite indicato all'art.4 per la richiesta di informazioni.

Il 2° comma dell'art.2, del medesimo decreto, dispone che nessun provvedimento di diniego o sfavorevole all'interessato potrà essere adottato, senza essere stato confermato espressamente dalle prefetture interessate entro dieci giorni dalla richiesta motivata.

Lo stesso termine e le stesse modalità devono essere osservate in attesa dell'attivazione del collegamento informatico.

Art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490. “Informazioni”

Le “informazioni” che differiscono dalle comunicazioni, in quanto per i soggetti sottoposti al regime dell’informazione, oltre a verificare l’esistenza di cause ostative previste dalla legge, è accertata anche l’esistenza di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, ed estende gli accertamenti ai terzi conviventi.

L’art. 4 è stato successivamente modificato dall’art. 2, 3° comma del D.L. 658/94, con l’attribuzione della competenza del rilascio delle informazioni alla Prefettura dove hanno la residenza o la sede le persone fisiche, le società, le imprese o consorzi interessati all’accertamento.

Le stesse Amministrazioni devono altresì verificare nel corso dell’esecuzione dei contratti di durata superiori all’anno il permanere dei requisiti.

Le “informazioni” sono richieste per:

- le opere e i lavori di importo superiore a 5 ml. di ECU;
- i servizi e pubbliche forniture di importo superiore ai valori previsti dalle specifiche direttive Cee (200 mila ECU per i servizi nei settori tradizionali, 400 mila ECU per forniture e per i servizi nei settori ex esclusi, 600 mila ECU per forniture nei servizi di telecomunicazioni);
- concessioni di acque pubbliche e beni demaniali, ovvero concessione di contributi, di finanziamenti o agevolazioni su mutui, o erogazioni simili, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo superiore a 300 ml. di lire;
- sub-contratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche superiori a 200 ml. di lire.

Qualora per le informazioni non pervengano alle amministrazioni nei tempi stabiliti, per i lavori o forniture dichiarate di somma urgenza (*la somma urgenza deve essere oggettiva*), l’amministrazione può dare esecuzione al contratto.

Qualora dalle informazioni emergano elementi tali da impedire il proseguimento del rapporto con il soggetto sottoposto ad accertamento, l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni o le concessioni o recedere dai contratti.

Art. 3 del del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490. “Autocertificazione”

L’art. 3 del D.Lgs. 490/94 ha introdotto la possibilità di presentare l’autocertificazione sostitutiva, limitandone l’utilizzazione tassativamente ai seguenti casi:

1. per i contratti e sub-contratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti. Non è richiesta la somma urgenza;
2. per i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già adottati e per i quali sia già stata richiesta la “comunicazione antimafia”;
3. per le attività private sottoposte a regime autorizzatorio o sottoposte alla disciplina del silenzio assenso Art. 19 e 20 della L.241/90. Il privato in sede di denuncia di inizio di un’attività autocertificherà l’assenza di cause ostative di cui alla legge antimafia.

Spetta all’Amministrazione accertare la veridicità della dichiarazione, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, disponendo il divieto di prosecuzione qualora gli accertamenti diano esito sfavorevole all’interessato.

L’attestato in bollo (Ris. 179/E del 14.8.1996) deve contenere la dichiarazione dell’interessato dell’insussistenza nei propri confronti di cause ostative ai rapporti con la p.a. previste dalla normativa antimafia e della non conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conoscenti nominativamente indicati.

Lo stesso art. 3 dispone che la sottoscrizione sia resa nelle forme e con le modalità indicate nell'art. 20 della L. 4.1.1968 n. 15.

Circolare Ministero dell'Interno n. 559/leg.

È il caso di ricordare la circolare integrativa del Ministero dell'Interno n. 559/leg. del 14.12.1994, nella quale il Ministero forniva i chiarimenti applicativi in merito alle disposizioni del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, in considerazione del fatto che non erano stati ancora attivati (*e non lo sono tuttora*) i progetti di informatizzazione tra le Prefetture e le amministrazioni suelencate. Le comunicazioni di cui all'art.2 e le informazioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 490/94, sono rimesse esclusivamente alla segnalazione della Prefettura per la sussistenza di cause ostative.

Nella stessa circolare il Ministero ha disposto che qualora il valore economico del provvedimento non fosse determinabile, le amministrazioni sono tenute ad attivare le procedure per la "comunicazione antimafia" di cui all' art.2, non rientrando ciò nei casi previsti all'art.5 della L. 47/94, che fissa l'esonero dagli accertamenti antimafia, per i contratti, i sub-contratti, le erogazioni, le concessioni e le autorizzazioni di valore inferiore a 50 milioni.

Il Ministero ha chiarito, proprio con riferimento a quest'ultimo caso, che qualora l'amministratore o il funzionario preposto, avesse la personale certezza dell'esistenza di una causa d'interdizione nei confronti del soggetto aspirante contraente deve, in ogni caso, impedire alla pubblica amministrazione di concludere contratti, sub-contratti, concedere erogazioni, concessioni o autorizzazioni. Per non incorrere in responsabilitàpenali.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 25 marzo 1997, n. 67

L'art.15 del D.L. 67/97 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quale saranno stabilite le modalità di attivazione del collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle CCIAA e quello di servizio di una o più Prefetture.

Le Camere di commercio potranno così attestare l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensioni, previste dalla Legge, in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle stesse e nel registro delle Imprese.

Le attestazioni delle CCIAA, per mezzo di un'apposita dicitura, saranno equiparate alle comunicazioni della prefettura, ed attesteranno l'inesistenza di cause di divieto o di sospensioni.

L'accesso ai dati sul rilascio delle attestazioni delle CCIAA sarà reso passibile alle Prefetture competenti, che potranno esercitare il proprio controllo sul rilascio.

È possibile per il soggetto interessato all'accertamento, previa informativa all'amministrazione precedente e salvo questa non sia contraria o abbia già provveduto, rivolgersi direttamente alla Prefettura nella quale ha la sede o la residenza per ottenere la comunicazione.

La validità della documentazione rilasciata, anche in via informatica, è semestrale e deve essere rinnovata ogni 18 mesi nel caso di contratti o di rapporti superiori al biennio.

Il 2° comma del D.L. 67/97 dispone altresì che qualora le informazioni non pervengano nei tempi stabiliti, le amministrazioni possono procedere all'esecuzione del contratto, anche se non si tratta di lavori o forniture di somma urgenza.

Per quanto riguarda, i finanziamenti, i contributi, le agevolazioni o erogazioni le medesime sono corrisposte sotto condizione risolutiva di efficacia qualora l'esito dell'informazione accerti il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Legge 127/1997 “Bassanini-bis” La semplificazione amministrativa. Riflessi sulla certificazione antimafia.

La legge 127 delega il Governo l'adozione di appositi regolamenti per semplificare la normativa sulla documentazione amministrativa.

Alcuni articoli sono già in vigore. L'art. 2. “disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica. L'art. 3. “disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi”.

Il Ministero dell'Interno con circolare del 15.7.1997 n. 11 ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della L. 127/97.

In particolare la circolare indica in 6 mesi la validità e l'efficacia dei certificati anagrafici e di stato civile (stato di famiglia, residenza ecc.).

Possono essere presentati anche dopo la scadenza, se l'interessato pone in calce al documento la dichiarazione, con sottoscrizione non autenticata, che le informazioni contenute nei certificati non sono cambiate.

(le false dichiarazioni sono sottoposte alla disciplina dell'art.26 della legge 15 del 15.10.1968)

Analogo periodo di validità hanno anche: i certificati della CCIAA e del Casellario Giudiziale. Il certificato di iscrizione all'Albo Costruttori conserva la validità annuale.

Art. 3 della legge 127/97. Semplificazione della documentazione amministrativa.

La normativa dispone come regola di carattere generale che le sottoscrizioni delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione non devono essere autenticate, anche se contengono dichiarazioni temporaneamente sostitutive di stati, fatti o qualità personali riportate al 1° comma dell'art.2, del DPR. 130/94.

Resta fermo l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le modalità previste all'art.20, della legge 15/68. Viene estesa la possibilità di autenticazione delle firme, sulle sottoscrizioni, al funzionario competente a ricevere le dichiarazioni medesime, anche se dipendente delle imprese di gestione di servizi pubblici.

Art. 17 comma 94 L.127/97 - Certificazione antimafia.

Viene introdotta la disposizione ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 della L. 59/1997, nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, saranno i regolamenti ad individuare le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, società e consorzi gli obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni che si intendono abrogate.

Pertanto gli obblighi di comunicazione e certificazione previsti dalla normativa antimafia non possono essere considerati abrogati soltanto in base al generale principio di semplificazione, ma solo a condizione che non risultino più necessari ai fini della lotta alla criminalità organizzata.